

2. Questo avverrà con procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità secondo le norme della legislazione vigente in materia, degli immobili compresi nel perimetro di cui all'articolo 2 della presente legge ed individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

3. L'ente gestore sottoporrà alla Regione un piano di espropri degli immobili con i relativi oneri finanziari, contemporaneamente all'adozione degli strumenti di attuazione di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 8.

Norme di salvaguardia

1. Nel territorio della riserva parziale naturale di «Tor Caldara» è vietato:

- esercitare la caccia e l'uccellazione con qualsiasi mezzo. La cattura di specie animali selvatiche può essere autorizzata al solo scopo della ricerca sulla base di un piano organico, funzionale alle finalità del sistema di riserva naturali, preventive;
- accendere fuochi se non alle zone espressamente autorizzate a raccogliere le specie vegetali spontanee;
- l'apertura di nuove strade e piste di penetrazione e l'ampliamento di quelle esistenti;
- effettuare movimenti di terreno, non esplicitamente autorizzati dall'ente gestore;
- l'accesso ai boschi ed alle rive del mare con qualsiasi mezzo a motore. Fa eccezione per i mezzi di organismi pubblici che svolgono compiti di istituto;
- il campeggio e l'abbandono di rifiuti di ogni genere;
- l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanistica al di fuori di quelle classificate di pubblica utilità, delle opere previste dagli strumenti urbanistici comunali purché non in contrasto con le finalità della riserva;
- l'esecuzione di qualunque taglio boschivo.

Art. 9.

Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e divieti, od all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione della riserva naturale «Tor Caldara», si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

2. La sanzione amministrativa minima è stabilita in L. 200.000, quella massima in L. 2 milioni.

3. La sanzione è raddoppiata in caso di recidività.

4. La sanzione amministrativa per le violazioni alle norme di cui all'articolo 8, lettera f), della presente legge, è stabilita nella misura minima di L. 2 milioni e massima di L. 20 milioni.

5. Le violazioni sono accertate, oltre che dal personale dipendente dall'ente gestore, anche dagli organi di polizia urbana e rurale, dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

6. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti.

Art. 10.

Norme finanziarie

1. Per la realizzazione ed il primo avviamento della riserva naturale «Tor Caldara» è autorizzata la spesa complessiva di L. 100 milioni.

2. Per gli espropri e le acquisizioni previsti nell'articolo 7 della presente legge è inoltre autorizzata, per l'anno finanziario 1988, la spesa di L. 400 milioni.

3. L'onere di cui al primo comma del presente articolo graverà sul capitolo n. 21050 del bilancio 1988 denominato «Contributi per il finanziamento dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46» che offre la necessaria disponibilità.

4. L'onere di cui al secondo comma del presente articolo viene iscritto al capitolo n. 21501 del bilancio 1988 denominato «Contributi a favore dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, per interventi finalizzati allo sviluppo delle attività socio-economiche compatibili nei rispettivi territori».

5. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al secondo e quarto comma del presente articolo si fa fronte mediante riduzione di L. 400 milioni del capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera g), e dello stanziamento di cassa del capitolo n. 31021 del bilancio di previsione 1988.

6. All'erogazione dei finanziamenti necessari per i successivi esercizi la Regione provvede con la dotazione ordinaria dal capitolo corrispondente al capitolo n. 21050/1988 sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

7. La relazione deve essere accompagnata dal rendiconto della gestione dell'anno finanziario precedente e dal preventivo di spesa relativo all'anno successivo e deve contenere la descrizione delle attività svolte, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi, nonché delle attività da svolgere nell'anno successivo.

8. Possono essere accettati dall'ente gestore finanziamenti concernenti i singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell'ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati per la realizzazione di opere ed iniziative utili al raggiungimento delle finalità istitutive ed al funzionamento del parco stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 26 agosto 1988

LANDI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 9 agosto 1988.

